

LXIII.

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Svolgimento dell'interpellanza del senatore Maragliano al ministro dell'istruzione pubblica sopra i disordini verificatisi nella R. Università di Torino e sugli intendimenti del Governo in ordine ad essi — Parlano l'interpellante, il ministro dell'istruzione pubblica e il senatore Cantoni — L'interpellanza è esaurita — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle scuole elementari » (N. 137 A) — All'art. 6 parlano i senatori Cantoni, presidente dell'Ufficio centrale, Todaro, relatore, Del Giudice, Di Campo-reale e il ministro della pubblica istruzione, il quale presenta un nuovo testo dell'art. 6 che viene approvato — All'art. 7 fanno osservazioni i senatori Pierantoni, Maragliano, Cantoni, presidente dell'Ufficio centrale, ed il ministro dell'istruzione pubblica — Si approva il comma a) dell'art. 7, dopo osservazioni del senatore Todaro, relatore, nel testo ministeriale — Si approva il comma b), dopo osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica e del senatore Todaro, relatore, nel testo ministeriale — Parlano sul comma c) i senatori Cantoni e Todaro, relatore, e il ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione del comma c) nel testo ministeriale — Il comma d) è approvato senza discussione — Parlano sul comma e) i senatori Maragliano, Pierantoni e Finali — Si approva il comma e) con un emendamento proposto dal ministro dell'istruzione pubblica — Approvati il complesso dell'art. 7 — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione del progetto di legge N. 137-A — Senza discussione si approva l'art. 7 bis — All'art. 8 il ministro dell'istruzione pubblica propone un'aggiunta, accettata dall'Ufficio centrale ed approvata dal Senato col complesso dell'articolo 8 — L'art. 9 è approvato nel testo ministeriale dopo osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica e dei senatori Todaro, relatore, e Cantoni, presidente dell'Ufficio centrale — Il senatore Borgatta propone un nuovo articolo in sostituzione dell'art. 13 — Dopo osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica, che propone una nuova dizione dell'art. 13, questo e le due proposte del senatore Borgatta e del ministro dell'istruzione pubblica sono rinviate alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione e della marina.

DI PRAMPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario Di Prampero di dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI PRAMPERO, segretario, legge:

« N. 109 — Sansone Giuseppe da Laurenzana (Potenza) denuncia pretese irregolarità

nella nomina del rivenditore di generi in quel Comune.

« 110 — Alcuni cittadini di S. Antimo (Napoli) trasmettono una memoria a stampa, anonima, nella quale si denunciano pretese irregolarità in quell'Amministrazione comunale.

« 111 — L'Associazione tramviaria italiana, con sede in Milano, fa voti perchè sia modificato l'art. 25 del disegno di legge: « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni ».

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Maragliano al ministro dell'istruzione pubblica sopra i disordini verificatisi nella R. Università di Torino e sugli intendimenti del Governo in ordine ad essi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Svolgimento dell'interpellanza del senatore Maragliano al ministro dell'istruzione pubblica sopra i disordini verificatisi nella regia Università di Torino e sugli intendimenti del Governo in ordine ad essi.

Ha facoltà di parlare il senatore Maragliano per svolgere la sua interpellanza.

MARAGLIANO. La mia interpellanza, come la enunciazione sua lo dice chiaramente, trae la sua origine dalle notizie che di questi ultimi giorni ci sono giunte di una agitazione nella Regia Università di Torino la quale avrebbe avuto per suo epilogo la necessaria chiusura di quella Università.

È opportuno anzitutto che io riassuma i fatti quali risultano dalle notizie pubblicate, attendendo poi di sapere se realmente queste notizie sono vere. Da questi fatti risulterebbe che è nata nella Università di Torino un'agitazione la quale ebbe due fasi e due periodi. Una prima fase pacifica, una seconda tumultuosa.

La prima fase pacifica si sarebbe estrinsecata in una serie di rimostranze degli studenti della Facoltà di filosofia e lettere, i quali si lagnavano di essere obbligati a fare un anno di più per conseguire la laurea in filosofia, e questo in base del nuovo regolamento che essi credevano venisse a loro prematuramente applicato.

A quest'agitazione, che ebbe anche come sua sagliente espressione un ricorso degli studenti di quella Facoltà al ministro, se no aggiunse

un'altra. Sempre a quanto io veggio dai documenti che ho innanzi, la causa della nuova agitazione consisterebbe in questo. Vacava la cattedra di economia politica nella R. Università di Torino e ad essa, in seguito a concorso, fu nominato un illustre professore della Facoltà di Padova, il prof. Loria, ma esso non raggiunse il suo posto per ragioni molteplici, prima, e poi, perchè venne invece destinato dall'autorità del ministro ad insegnare nella scuola diplomatico-consolare di Roma.

La cattedra rimase per tal modo scoperta e venne proposto un incaricato il quale fino a questi ultimi giorni non aveva potuto occuparla, come era desiderio della Facoltà giuridica Torinese, perchè la sua proposta non era per anco stata sanzionata dal ministro.

Di qui l'origine delle agitazioni fra gli studenti di legge, agitazione la quale, dal periodo pacifico delle rimostranze passò poi al periodo tumultuoso, periodo il quale si concretizzò, come dicono i giornali, prima in astensione dalle lezioni degli studenti delle scuole interessate, poi in una violazione commessa verso gli studenti di altre scuole per obbligarli a sospendere le frequenze alle lezioni, talchè vennero invase le varie aule, e perfino al museo industriale e alla scuola veterinaria si volle impedire il proseguimento dei corsi.

Si giunse a tale che furono rotte panche, apparecchi e perfino un innocente contatore elettrico. Tutto questo ebbe l'epilogo suo nella chiusura dell'Università, avvenuta per decreto del rettore l'altro ieri.

È innanzi a questi fatti, gravi per sé stessi, e gravissimi soprattutto per l'importanza dell'ateneo in cui si sono verificati (quest'illustre ateneo dal quale irradia tanta luce di scienza nel nostro paese) che io ho creduto ieri opportuno di presentare l'interpellanza.

Ieri quando la presentai non avevo altro intendimento che quello di porgere occasione all'eminente uomo, che qui rappresenta l'autorità del Governo, di far sentire dal seno del primo ramo del Parlamento la sua ferma decisione di troncare queste agitazioni e di punire chi se ne è reso colpevole.

Non era certo durante i tumulti che mi sarei permesso di entrare nella discriminazione dei fatti, di chiedere spiegazioni sulle ragioni di questi tumulti, perchè innanzi ad un'agitazione

tumultuosa in atto non vi era altro a chiedere se non che venisse autorevolmente, energicamente repressa.

Non era certo da questa aula che poteva uscire una voce che potesse in qualche modo suonare, non simpatia, dico, ma una non minore disapprovazione per fatti i quali certo non sono atti a formare lo spirito e l'educazione della gioventù, dalla quale il paese tanto attende, e che nelle Università deve cercare alimento a crearsi una solida educazione scientifica nell'interesse della scienza nazionale.

Ed io debbo ringraziare l'onorevole ministro di aver subito accettata la mia interpellanza. Egli con quest'atto dimostra di essere sempre fedele e costante in quell'indirizzo liberale di Governo, per cui non rifugge mai dal dare spiegazione di ogni atto del Governo medesimo dinanzi al corpo legislativo.

Ma da ieri ad oggi la situazione è modificata, essendo cessata, l'agitazione, e questo ci permette di potere entrare, oltre che nel giudizio dei fatti avvenuti, anche nell'indagine delle cause dei fatti stessi. Il modo con cui l'agitazione è terminata, appare dalle notizie dei giornali di Torino.

Avvenuta la chiusura dell'Università, cominciarono lunghe conferenze fra rettore e studenti e più, come leggo nella *Stampa*, gli studenti si sono ieri radunati e hanno deliberato la ripresa dei corsi.

Credo opportuno di leggere una parte dell'ordine del giorno di quella adunanza, perchè giova a chiarire bene le cose.

L'ordine del giorno dice così: « Gli studenti della R. Università e degli Istituti superiori di Torino, riuniti in imponente assemblea, preso atto delle dichiarazioni del ministro della pubblica istruzione che assicura di aver provveduto con una circolare affinché gli studenti laureati nella facoltà di lettere possano ancora, in via transitoria, usufruire dell'antico regolamento Boselli; — che il ministro ha confermato l'incarico dell'insegnamento di economia politica al prof. Gaetano Mosca, — che venne pur concessa una sessione suppletiva di esami colle modalità stabilite dall'art. 114 del regolamento, deliberando di troncane l'attuale agitazione, mandano un plauso a quei professori e a quei giornali cittadini che li sostennero in questa circostanza ».

Seguono altre parole che non leggo (parole di biasimo al ministro) perchè gli studenti mentre rimediavano col ritornare agli studi ad una colpa, ne commettevano un'altra con un atto di insubordinazione, d'indisciplina verso chi regge la pubblica istruzione del Regno. Ma dopo questi fatti, dopo quest'ordine del giorno, da cui essi risultano ben delineati, e dal complesso delle circostanze ricordate, emerge che si è creato nell'Università di Torino una situazione incresciosa, perchè dalle premesse di quanto è avvenuto fino alla conclusione, sembra che la responsabilità di questa situazione possa risalire al Governo, il quale avrebbe poi concesso, secondo dicono i documenti che abbiamo dinanzi, dopo l'agitazione, dopo i tumulti sopravvenuti, quello che non aveva concesso prima. Ciò impressiona tanto più, inquantochè la stampa più seria e più autorevole, che riflette la pubblica opinione sempre sobria e corretta dell'angusta metropoli del Piemonte, — stampa la quale in occasioni di precedenti agitazioni studentesche fu sempre severa con gli studenti, — accenna questa volta a voler scusare l'agitazione stessa in base a quelle premesse. Vi è quindi in tutto questo complesso di cose una serie di fatti da mettere a posto e forse una serie di equivoci a chiarire. Io mi auguro di cuore che, messi a posto i fatti e chiariti gli equivoci, da questo incidente spiacevole esca limpidamente integra l'autorità del Governo.

Attendo dalla cortesia dell'onor. ministro gli schiarimenti che la condizione delle cose evidentemente richiede. (*Approvazioni*).

NASI, ministro della pubblica istruzione. Se mal non ho compreso, l'onor. Maragliano — al quale io dovrei esser grato dei benevoli intendimenti — desidera conoscere, se le concessioni di cui parlano i giornali, venute in seguito ai tumulti, ne siano la conseguenza. La questione, così presentata, ha senza dubbio, un carattere di gravità.

I precedenti della mia amministrazione valgono a smentire una simile supposizione; più volte ho avuto modo di esprimere i miei criteri in simili contingenze. Ma qualunque giudizio deve essere fondato sulla conoscenza precisa dei fatti. Ora i fatti non si svolgono come il senatore Maragliano li ha riferiti.

L'agitazione dapprima fu limitata ai soli lau-

reandi in lettere; più tardi vi parteciparono anche gli studenti della Facoltà stessa.

In virtù delle nuove disposizioni, i laureati in lettere non possono conseguire la laurea in filosofia, senza compiere un altro biennio di studi. Invece coll'ordinamento precedente, il secondo diploma in filosofia poteva ottenersi un solo anno dopo ottenuto quello in lettere, in virtù di una semplice circolare del 1895.

Di questo beneficio gli studenti intendevano giovare anche quest'anno, ed all'uopo nel mese di dicembre trasmisero, per mezzo del rettore, analoga domanda.

Il laureato non è più uno studente di Università, e se vuole entrare in un altro campo di studi, ha bisogno di un'altra immatricolazione, assoggettandosi come gli estranei alle norme vigenti; le quali ora non consentono affatto che si possa conseguire la laurea in filosofia con un solo anno di studio. Questa risposta, naturalmente, non piacque ai laureati, e, per accrescere la forza dei loro argomenti, si associarono agli studenti della Facoltà di lettere, i quali intendevano assicurarsi lo stesso beneficio per l'avvenire.

Intanto erano in corso alcuni studi su vari quesiti provenienti dalle Facoltà per l'applicazione dei nuovi regolamenti; io aveva affidato a una Commissione di persone autorevoli l'incarico di risolvere i casi dubbi e di stabilire alcune norme transitorie. Si attendeva anche la riunione straordinaria del Consiglio superiore per l'esame e il parere su altre questioni di simil genere.

Era ben naturale che l'applicazione di nuovi regolamenti facesse sorgere qualche dubbio a varie domande da risolvere con opportune disposizioni transitorie. Una di esse risolveva in modo equo la questione sorta a Torino. Io non potevo certo sospendere la pubblicazione della circolare, solo perchè gli studenti di quella Università si erano agitati. In quei giorni io ero assente da Roma; ma prima di partire avevo lasciato l'ordine di dar corso a quei provvedimenti.

Vano è domandare perchè non fu provveduto più presto: il Governo emana quando può le sue disposizioni, e non sempre è possibile farle corrispondere alle impazienze anche legittime degli interessati. La circolare fu fatta e diramata quando si poté; il che non giusti-

fica in nessuna maniera l'agitazione della studentesca, ne può scusare i tumulti nei quali essa trascese.

Tutto ciò riguarda la prima causa del disordine. Vi è una seconda parte alla quale ha accennato l'onor. Maragliano, e che abbisogna anche di rettifiche. Si agitarono gli studenti di legge perchè mancava l'insegnamento di economia politica, e mancava, dice l'onor. Maragliano, perchè il professore dell'Università di Torino fu distolto dall'ufficio e chiamato a Roma.

Non è esatto, onor. Maragliano. La cattedra di Torino non rimase vacante per colpa del Governo, ma per la morte dell'illustre professore Cognetti de Martiis, e fu messa a concorso. Il prof. Loria, già insigne maestro dell'Università di Padova, vi prese parte e, come era da prevedersi, lo vinse.

Anche in questo caso ebbero a verificarsi ritardi che sono certamente spiacevoli, ma altrettanto involontari. Come il senatore Maragliano conosce, non si possono prendere deliberazioni intorno ai risultati di un concorso, senza che gli atti siano completi e abbiano subito le procedure stabilite dal regolamento. Il concorso dovette essere esaminato dal Consiglio superiore, che se ne poté occupare verso la fine di novembre. Quando fu invitato il prof. Loria a recarsi a Torino sorsero due circostanze impreviste. Il prof. Loria chiese di rimanere a Padova per l'anno corrente e la Facoltà di Torino propose un incarico a beneficio di un altro egregio professore, quello appunto che lo aveva avuto nell'anno precedente.

A queste domande io mi opposi, tanto più che era già nominato il nuovo professore per Padova. Cominciarono allora le corrispondenze con le varie Facoltà; poichè i casi di supplenza nelle Università sono frequenti e non riesce difficile il provvedervi coi professori di materie affini.

Ma perchè, si dice, avete permesso che il prof. Loria, invece di andare a Torino, venisse a Roma? L'ho fatto per evidenti fini di pubblico interesse, tutt'affatto diversi dai fini particolari pei quali egli non intendeva rimanere a Padova, e per i quali era proposto l'incarico a Torino. Certo questa proposta dimostra che a Torino si pensava più all'insegnamento che al titolare della cattedra; ed è ben singolare il fatto di un'agitazione dei giovani per il ritardo

nell'apertura di un corso di materia appartenente alla Facoltà di legge.

Il Governo può aver bisogno di un professore, e lo chiama là dove credasi che l'opera sua sia utile ed opportuna; e tale parve a me l'opera del Loria per la Scuola Diplomatico-Coloniale da me recentemente istituita. Contemporaneamente telegrafai a Torino per autorizzare il conferimento dell'incarico; e non poteva farsi diversamente, benchè gli studenti si fossero agitati. Nè questo è tutto.

L'onor. Maragliano dimentica una terza causa del disordine; la solita domanda persistente della sessione straordinaria.

Che io l'abbia concessa è assolutamente erroneo. Io non ho concesso niente, e nel regolamento nuovo furono stabilite apposite norme per far cessare questa causa di disordine nelle Università; lasciando in facoltà dei Consigli accademici, in circostanze eccezionali da esaminarsi caso per caso, di accordare esami suppletivi. Il Governo rimane perfettamente estraneo a tali provvedimenti.

Si tratti dei giovani che non poterono usufruire della sessione ordinaria, e vi sono Università, come quella di Napoli, in cui tale ipotesi può facilmente verificarsi. Uno dei più gravi inconvenienti delle sessioni straordinarie era l'interruzione degli studi; ora è tassativamente prescritto che gli esami suppletivi non debbono interrompere il corso delle lezioni.

Tutti i provvedimenti emanati da me in ordine a questa materia tendono a prevenire il disordine e lasciare al Consiglio accademico quel giusto potere discrezionale, che solo può essere esercitato dalle autorità locali.

Gli studenti di Torino si sono abbandonati al tumulto: i giornali in casi simili non sempre sono in grado di riportare esattamente tutte le circostanze di fatto nell'ordine occorrente per determinare un giudizio di responsabilità; io debbo aspettare il rapporto del rettore.

Deploro e biasimo, non meno del senatore Maragliano, questa facilità dei giovani a commettere disordini e violenze appena abbiano qualche motivo di malcontento.

Non meno deplorabile è l'incuria nell'accertare la responsabilità, e la facilità di lasciare impunita ogni colpa, senza neppure attendere la prova di una sicura resipiscenza.

Siccome però le punizioni disciplinari sono

da pronunciarsi dalle autorità universitarie, io mi lusingo che il Consiglio accademico di Torino non farà atti di debolezza verso gli studenti, e se vi sono colpevoli, le autorità universitarie compiranno il loro dovere.

Il rettore dell'Università di Torino ha fama di rigidità e desidero fargliene lode, perchè al giorno d'oggi si usa più arrendersi, che resistere alle passioni e alle violenze collettive.

Chi è capace di affrontare avversioni per dovere di un ufficio elettivo merita incoraggiamento e lode dal Governo, dal Parlamento e dal paese. Mi lusingo che il rettore di Torino userà il rigore opportuno, e che avrà la debita cooperazione del Consiglio accademico.

L'Università fu chiusa, e non sarò io che raccomanderò di riaprirla senz'altro le porte prima che i provvedimenti giustamente invocati dall'onor. Maragliano abbiano il loro effetto, nell'interesse del principio di autorità.

Ma l'onor. Maragliano vorrà riconoscere, che io non ho fatto nulla di più di ciò che era opportuno e necessario.

Avrei dovuto sospendere l'insegnamento dell'economia politica perchè gli studenti di legge si erano agitati? Avrei potuto non diramare la circolare, che interessa tutte le Università, perchè riguarda anche gli studenti di lettere di Torino?

No certamente.

Non ho concesso alcuna sessione di esami straordinari perchè è tassativamente detto come si debbano concedere.

Dalle spiegazioni che ho avuto l'onore di fornire al senatore Maragliano e al Senato mi lusingo che chiaramente si scorga, come il Governo non abbia fatto nessun atto di condiscendenza davanti ai tumulti universitari. Confido che le autorità universitarie di Torino sapranno provvedere al ristabilimento della disciplina e al decoro degli studi.

CANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI. Veramente è caduta la ragione principale per cui io volevo parlare. Avrei desiderato che questa interpellanza non si facesse nel momento dei tumulti perchè in tale condizione i senatori non possono parlare liberamente.

Il nostro regolamento non fa distinzione, come fa quello della Camera tra interrogazioni ed interpellanze. Riguardo come semplice interroga-

zione, nulla avrei a dire e trovo anche opportuno l'aver provocate le dichiarazioni del ministro; ma se si deve riguardare come vera interpellanza, dichiaro che io non credo opportuno, nelle condizioni presenti, di entrare in merito e di esporre il mio giudizio intorno alle cause che hanno determinato i tumulti di Torino; aspetterò di esporlo, se sarà il caso, quando l'ordine sia del tutto ristabilito.

PRESIDENTE. Il senatore Maragliano crede di parlare e di fare proposte?

MARAGLIANO. Dirò poche parole dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro.

Relativamente ai fatti da me enunciati, debbo ricordare che dissi di enunciarli quali risultavano dalle informazioni pubblicate e li enunciava perchè l'onorevole ministro potesse mettere le cose a posto e togliere gli equivoci che vi erano.

L'onorevole ministro ha esposta l'azione sua nelle varie fasi di questa vertenza e perciò che riguarda la questione della facoltà di filosofia e lettere è evidente, dopo gli schiarimenti forniti dall'onorevole ministro, che per fatalità i ritardi inerenti allo svolgersi burocratico delle pratiche, fecero proprio coincidere le misure prese, secondo il desiderio degli studenti, collo scoppio delle violenze deplorate.

La disposizione però fu generale, dice l'onorevole ministro, e non rifletteva solo l'Università di Torino, ma tutte le Facoltà del Regno: ciò ne attenua certo il significato.

Relativamente all'incarico dell'economia politica, l'onorevole ministro ha pure dimostrato lo svolgersi cronologico dei fatti. A quanto egli ci ha riferito vi fu un primo ritardo nella nomina del prof. Loria, ritardo inerente, anche in questo caso, alle pratiche burocratiche relative all'esaurimento del concorso.

Un concorso, è noto, non è esaurito il giorno in cui la Commissione designa il primo eleggibile, ma quando il Consiglio superiore ha esaminati gli atti e quando tutta la procedura è stata compiuta. Questo spiegherebbe un primo ritardo. Nella seconda fase, poi, quando la cattedra si rese nuovamente vacante, l'onorevole ministro ci ha spiegato come per lo scambio epistolare necessario e le esigenze del meccanismo burocratico, un certo tempo siasi perduto e ci assicura che la disposizione ora presa era già in via di attuazione prima dei tumulti.

Ciò è plausibile, ma è spiacevole che un manifesto pubblicato dall'autorità universitaria di Torino il giorno prima dicesse che il rettore aveva incaricato di ufficio il proposto della Facoltà, prof. Mosca, perchè la conferma del ministro non era per anco venuta, conferma che venne poi telegraficamente. Ma ciò dopo che i tumulti erano scoppiati e perduravano.

E questa coincidenza è certo spiacevole. Io ciò non lo dico per fare censura al ministro. Si comprende che nella grande quantità di pratiche, di affari che si debbono sbrigare nell'amministrazione, vi possono essere dei ritardi e mi auguro che l'autorevole parola del ministro, nel seno del corpo legislativo, possa venire a fare persuasi gli studenti e l'opinione pubblica che il ministro ha dato corso agli affari amministrativi del suo dicastero, via via che cronologicamente poteva esaurirli, e non sotto la pressione dei tumulti.

Circa la sessione di esami, il ministro ci dice che non vi entra, perchè per il nuovo regolamento sono le autorità universitarie che possono concederla.

Sarebbe stato, però, desiderabile che fosse stata concessa, se la si voleva concedere, prima e non dopo i tumulti. Perchè tutto questo insieme di cose ingenera sempre nell'opinione pubblica, e specialmente nella scolaresca, che basta agitarsi, basta tumultuare per ottenere qualche cosa. L'agitarsi io lo credo perfettamente legale, perchè gli studenti sono cittadini come gli altri e possono benissimo unirsi per rilevare gli appunti che credono fare, per presentare a chi di ragione i loro reclami. Essi, però, debbono attendere che i loro reclami e le loro domande abbiano il corso dovuto e non devono tumultuare per precipitarne la soluzione. Il modo, poi, con cui avvenne la soluzione poteva plausibilmente, anzi ha potuto, autorizzare l'apprezzamento che ne venne fatto in un centro così serio e così positivo quale è quello di Torino. Quindi io non ho a dolermi di avere presentato la mia interpellanza, e in questo mi spiace di non essere dell'avviso del mio onorevole collega Cantoni. Io credo che i due rami del corpo legislativo indifferentemente e indistintamente abbiano diritto ed anche in certi momenti il dovere di interessarsi di tutto quello che succede nella vita quotidiana che viviamo. Altrimenti succede questo: fino a che un'agi-

tazione è pendente si dice: non parliamone perchè si guasta; dopo esaurita si dice: oramai tutto è finito, non è più il caso di parlarne. E così si continua sempre a lasciar passare inosservati dei fatti che diventano, permettetemi una parola tecnica, cancrenosi nella nostra vita pubblica. E questo è appunto quello delle agitazioni studentesche le quali, a parer mio, non termineranno mai fino a che non si muti di sana pianta l'ordinamento dei nostri studi, fino a che con un ordinamento nuovo lo studente non sia chiamato ad avere esso stesso la responsabilità di quello che fa, mentre invece coi nostri regolamenti l'assumiamo tutta noi. Noi concentriamo tutto l'insegnamento in una serie di esami dati dai medesimi professori che lo fanno, e con un numero limitato, spesso, di lezioni. Così ne avviene che gli studenti ritengono che meno lezioni hanno, meno da studiare hanno, meno difficoltà hanno per conseguire i gradi. Prima di finire devo notare ancora una cosa gravissima: la chiusura avvenuta dell'Università di Torino.

Ora, dall'insieme dei documenti che ho sotto occhio, appare che un numero imponentissimo di studenti, ha protestato contro questa chiusura e domandato di potere frequentare i corsi. E mi chiedo se specialmente di fronte alle disposizioni dell'articolo 87 del nuovo regolamento si debba e si possa correre così facilmente a chiudere una Università.

L'art. 87 del nuovo regolamento dice: « Che i corsi sono validi solo quando i professori hanno fatte 50 lezioni in un anno ». Ne avviene per conseguenza che, chiudendo con tanta facilità una Università, non potrà farsi quel numero di lezioni che il regolamento prescrive, ed allora ne consegue o la necessità di far pesare le conseguenze della improntitudine di pochi sopra l'intera scolaresca, oppure la necessità di venire ad indulgenze deplorabili le quali fanno sì che i nostri regolamenti, nella parte disciplinare, siano sempre lettera morta.

Io non ho mai veduto, dopo che appartengo all'insegnamento, ed anche nella mia vita di studente, non ho mai veduto, dico, applicati seriamente i regolamenti universitari, e di questi se ne sono succeduti parecchi. E se vogliamo che lo stesso non avvenga anche di questo, se vogliamo prender sul serio questa disposizione

delle cinquanta lezioni, di cui va data lode all'onor. ministro, noi dobbiamo far sì che le punizioni siano circoscritte unicamente, per quanto è possibile, alle scuole in cui avvengono disordini e non ad un'intera Università.

Ora a Torino che cosa è succeduto? Vi era una piccola parte di studenti interessata nella agitazione. È vero che sono succeduti tumulti, che sono succeduti atti di vandalismo, ma perchè si commettono atti di vandalismo si deve chiudere una Università? È un sistema molto facile di Governo quello di chiudere l'Università, per mantenere l'ordine; equivale a proclamare uno stato di assedio per mettere l'ordine in un paese. La sagacia di Governo sta nel saper mantenere l'ordine innanzi a chi vuole commettere disordini senza tali mezzi, perchè se questo non si fa, ne seguono conseguenze deplorabili e dannose per gli incolpevoli. A Torino, per esempio, non raggiungendosi le cinquanta lezioni, per mantenere integro il rispetto al regolamento, gli studenti dovranno perdere un anno! È per questo che io credo che si debba procedere con molta calma e prudenza nella chiusura delle Università, circoscrivendo le misure disciplinari e meglio prevenendo i disordini. Dopo questo non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onor. Maragliano non fa alcuna proposta, quindi dichiaro esaurita l'interpellanza.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle scuole elementari » (N. 137 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle scuole elementari ».

Il Senato ricorderà che venne sospesa la discussione degli articoli 6, 7, 7 bis, 8 e 9, e inoltre si è data comunicazione di tre emendamenti, uno dell'onorevole Cantoni, il secondo del senatore Todaro, il terzo del senatore Del Giudice.

Chiedo ora al presidente dell'Ufficio centrale quale sia stato l'effetto pratico della conferenza

che si è tenuta tra i membri dell' Ufficio centrale ed il signor ministro dell' istruzione pubblica intorno all' articolo 6.

CANTONI. L' Ufficio centrale si è riunito poco prima della seduta insieme col ministro, ed al senatore Del Giudice.

Il ministro ha fatto una proposta la quale è stata accettata dalla maggioranza dell' Ufficio centrale. La proposta è la seguente:

« L' insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a concorso è nominato per un triennio di prova. Compiuto il triennio la nomina acquista carattere di stabilità salvo che il maestro sia stato prima della scadenza del triennio licenziato dal comune per ragioni didattiche e in seguito a parere conforme del R. provveditore degli studi.

« La deliberazione del licenziamento deve contenere, a pena di nullità, il parere motivato del provveditore che deve essere notificato giudizialmente all' insegnante e comunicato in- all' avvenuta notifica al Consiglio provinciale scolastico il quale nel caso che sia stata omessa da parte del comune la notifica al maestro si sostituisce ad esso per la notifica stessa entro quindici giorni ».

Questa è dunque la proposta del ministro accettata dalla maggioranza dell' Ufficio centrale, in sostituzione all' art. 6.

Domando ora all' onorevole presidente se posso dire due parole per esporre le ragioni per cui non l' ho potuto accettare o se debbo attendere che l' emendamento sia svolto.

PRESIDENTE. Convieni pure che faccia sapere che cosa propone.

CANTONI. Dirò solo due parole perchè da quello che ho detto ieri e l' altro ieri il Senato comprenderà bene che non potevo accettare questo emendamento, il quale peggiora assai, dal punto mio, la proposta che è venuta dalla Camera.

Infatti nell' articolo approvato dalla Camera non sono specificati i motivi per i quali il comune può licenziare il maestro.

Leggo questo articolo:

« Compiuto il triennio la nomina acquista carattere di stabilità salvo che sia disdetta dal Consiglio comunale almeno sei mesi prima dello spirare del triennio e salvo che in mancanza di disdetta il provveditore agli studi fra trenta giorni dalla scadenza si opponga alla tacita conferma ecc. In caso di disdetta la relativa

deliberazione deve contenere a pena di nullità il parere motivato dal provveditore che deve essere notificato giudizialmente all' insegnante e comunicato al Consiglio provinciale scolastico ».

Ora voi vedete che non si dice quali sono i motivi. Infatti l' intento di questo periodo di prova quale è? Vi sono dei maestri che senza essere incapaci d' insegnare, tuttavia non sono adatti in quel dato comune, e quindi si vuole dare al comune la facoltà di provare questi maestri e vedere se siano per esso adatti. Vi possono essere dei motivi per cui un maestro fa bene in un comune e non in un altro.

È questo un fatto provato dall' esperienza quotidiana, ed è per esso, come già osservai, che il Governo ha la facoltà di trasferire quasi tutti i suoi impiegati, salvo, come dissi, i professori di università.

Il ministro con la sua proposta restringe i motivi per cui un maestro può essere licenziato dopo la prova unicamente a ragioni didattiche. Vedete subito come con questa proposta la libertà dei comuni è molto più limitata che non nella proposta della Camera. Ma la proposta del ministro non soltanto limita la libertà e tende a restringere sempre più l' autonomia del comune, ma è anche inutile; ed io preferirei come ho già detto, si sopprimesse addirittura questo periodo di prova. Infatti essa è ridotta ad una lustra. Quando la proposta dice che possono essere licenziati per ragioni didattiche, queste a cosa si riducono infine se non alla inettitudine didattica?

Ora come è stato modificato dalla Commissione l' articolo 7 dice così alla lettera B « per inettitudine didattica o per infermità che lo renda inabile a continuare il servizio od a riassumerlo ».

Notate, è una modificazione importante fatta dalla Commissione ed accettata ad unanimità e spero sarà accettata dal Senato.

Alla lettera B del progetto della Camera si dice invece soltanto « per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità ».

Io credo che per la sincerità si dovrebbe dichiarare che i maestri sono stabili di ufficio e di sede appena nominati; si manderanno via se si mostreranno inetti, ma almeno non ci sarà questo primo periodo di prova, che, come lo vuole il ministro, è inutile non solo ma pe-

ricoloso, perchè mentre tende ad eccitare maggiormente la lotta tra maestri e comuni, toglie a questi ogni libertà.

Per parte mia mentre riconosco di essere vinto in questa lotta da me vivamente sostenuta in prò dell' autonomia comunale, non posso che deplorare la profonda offesa che a questa vien fatta dal progetto di legge prevedendone i gravissimi danni. Si offendono i comuni e si puniscono in una cosa nella quale essi hanno acquistato il maggior merito. Ad eccezione di pochi, i comuni italiani hanno fatto moltissimo per la istruzione in mezzo a grandissime difficoltà. Il servizio della pubblica istruzione è il meglio organizzato in confronto degli altri servizi e specialmente di quello igienico per il quale vi è ancora tutto da fare, come ebbe a dirmi poco prima di morire anche il compianto senatore Bizzozero in questa medesima aula.

Noi abbiamo voluto dare ai maestri i privilegi strani sanciti da questo progetto per compensarli dello scarso stipendio; ma sarebbe stato assai meglio che il Governo avesse accresciuto gli stipendi avocando a sè l'istruzione elementare, potendo così trasferire i maestri.

Quei privilegi non hanno alcuna logica corrispondenza colla scarsità dello stipendio e non possono esserne un corrispettivo. Essi in realtà non gioveranno che ai maestri cattivi, i quali caccerranno i buoni. Il Senato dovrebbe considerare molto attentamente la triste condizione che noi creiamo ai municipi e le pessime conseguenze che da questo progetto possono derivare e proporre addirittura che il Governo richiami l'istruzione elementare allo Stato.

TODARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO, *relatore*. Devo far conoscere al Senato come il testo presentato dal ministro fu accettato da tutto l' Ufficio centrale, meno il presidente, che ne ha detto ieri i motivi in seduta pubblica, ai quali non rispondo, perchè le ragioni che potrei dire oggi sono quelle stesse che ho detto ieri, in risposta agli stessi motivi accampati dall'onorevole Cantoni. Prendo soltanto la parola per dire al Senato perchè io ho accettato la proposta del ministro: l'ho accettata perchè risponde al mio ordine di idee. Se voi fate il confronto tra questo emendamento e quello da me presentato nella relazione, tro-

verete che fra i due emendamenti non vi è differenza se non nella forma. E giacchè siamo a discutere sul mio emendamento, voglio manifestare tutta la verità. Nella relazione è detto che questo emendamento non era stato discusso dall' Ufficio perchè io non glielo aveva presentato. Veramente io l'ho presentato all' Ufficio nell' ultima sua seduta, prima di leggere la mia relazione; ma il presidente disse che era troppo tardi, e quindi non mi fu permesso discuterlo; fu deliberato però di poterlo inserire nella relazione come mio.

Ora fra il mio emendamento e l' articolo concordato col ministro, non vi è che una differenza di forma. Il mio emendamento, com' è redatto, lasciava al regolamento l' applicazione delle disposizioni dell' articolo. Il ministro, da uomo pratico più di me, ha voluto risolvere per legge ciò che poteva, a mio avviso, essere lasciato al regolamento. Tranne questa differenza di secondaria importanza, l' articolo concordato mantiene il principio fondamentale che, secondo me, deve governare tutta l' economia della legge che ora stiamo discutendo; vale a dire, abbandonare il concetto della disdetta del comune, e riconoscere il diritto alla stabilità del maestro fino dal momento che esso ha ricevuto la nomina per concorso.

Chiunque deve consentire che il solo fatto di essere stato scelto a coprire un posto per concorso, dà diritto al maestro al pieno possesso del posto nel quale ha concorso. Si tratta di un principio altissimo di giustizia: i concorsi non si fanno per nulla. Non si può fare un concorso e poi mandare a casa il concorrente senza dirgli nemmeno il perchè. Lo ripeto, il maestro scelto dietro concorso acquista il diritto alla sua stabilità. Ciò che prima non era ammesso nell' art. 6 del disegno ministeriale, ora viene consacrato nell' articolo concordato. In questo articolo concordato v' è pure consacrato che, se si fa l' obbligo al maestro di un triennio di prova, questa prova dovrà essere giudicata dai suoi giudici naturali; per ciò è detto che il licenziamento del comune in tale caso si fa su parere conforme del provveditore degli studi.

Nell' articolo concordato non si dice come dovrà essere accertata l' attitudine didattica del maestro durante il tirocinio di prova; ma certamente dovranno essere presi in massima considerazione i rapporti del Direttore didattico,

che è quello che sta più a contatto con l'insegnante, rapporti che dovrebbero servire al Provveditore per formulare il suo parere; ma ciò potrà formare oggetto del regolamento. Quello che importa e che in questo articolo è nettamente stabilito, è che, dopo il triennio di prova, il maestro potrà essere licenziato soltanto per ragioni didattiche, sul giudizio delle persone competenti. Ecco perchè accetto l'articolo concordato, il quale, nella sostanza, risponde al mio emendamento e nella forma riproduce, meno la parola *conforme* al parere del provveditore, l'emendamento che io aveva sostenuto in seno dell'Ufficio e che venne respinto. Nella mia relazione non ho tralasciato di notare che contro la disdetta abusiva uno dei commissari, cioè io, aveva proposto d'aggiungere che « la disdetta del Consiglio comunale dovrà essere motivata ed accompagnata dal parere del provveditore degli studi ». Si capiva da sè che l'obbligo che si faceva al comune di motivare la disdetta e di accompagnarla col parere del Provveditore dava diritto al maestro di appellarsi alle autorità superiori.

PRESIDENTE. La prego di abbreviare più che sia possibile la discussione.

TODARO. Finisco subito, dichiarando che accetto completamente l'articolo concordato col ministro, perchè mette la questione nei suoi termini veri e naturali. Se quest'articolo non venisse approvato, ed il Senato, in questa questione capitale, volesse seguire l'onor. Cantoni, io lo dico francamente, nell'interesse dei maestri, sarebbe preferibile la legge del 1885. Prego quindi il Senato a voler dare voto favorevole al nostro articolo concordato.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che è pervenuta alla Presidenza una proposta dell'onor. Di Camporeale, il quale vorrebbe sostituire all'articolo proposto dall'Ufficio centrale un altro che dice semplicemente così:

« L'insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a concorso è nominato per un triennio di prova. Compiuto il triennio acquista carattere di stabilità, salvo che sia disdetto dal Consiglio provinciale scolastico su proposta del R. provveditore agli studi ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Di Camporeale per svolgere il suo emendamento.

DI CAMPOREALE. L'emendamento che ho presentato è come sostanza ed effetto non dissimile a quello emendato dalla Commissione e

dal ministro, nel senso che nè l'uno nè l'altro lascia alcuna reale ed efficace ingerenza all'autorità comunale nel licenziamento dei maestri. Con la mia proposta però si va diritto allo scopo che ministro e Commissione hanno in mira, e si eliminano attriti ed inconvenienti.

Dal momento che la disdetta data dal comune ad un maestro, dopo il triennio di prova, non ha valore di sorta se non è sanzionata dal provveditore e dal Consiglio scolastico, perchè esporre il comune a una diminuzione della sua autorità?

Dal momento che non avete abbastanza fiducia nei comuni, grandi e piccoli, per affidare loro il personale insegnante, da loro nominato e pagato, nel modo stesso e con le stesse garanzie con le quali lo Stato dispone dei suoi insegnanti, siate franchi, ditelo, proclamatelo francamente, ma non date al comune una larva di autorità che si risolve in una lesione della sua dignità. Quale rispetto può avere il maestro per l'autorità comunale mentre continua nel suo impiego a dispetto del sindaco e delle autorità scolastiche comunali?

Commissione e ministro sono d'accordo nel non volere tener conto dell'autorità comunale, ma almeno salvate la dignità del comune. È questione di forma, ma almeno, con la mia proposta, la forma, è salva e con essa la logica.

DEL GIUDICE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE. Nel mio emendamento avevo badato soprattutto a due punti; cioè a riconoscere, quantunque limitatamente, un diritto formale di disdetta da parte dei comuni e a riconoscere insieme una seria e valida guarentigia per i maestri.

Ora quantunque l'emendamento dell'onorevole ministro, accettato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, sia in più punti diverso dal mio, pure ritrovando in esso i medesimi punti fondamentali che formano la sostanza del mio emendamento, dichiaro di ritirarlo, aderendo a quello del signor ministro.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Poichè io non ho avuto la fortuna di far convinto l'onor. Cantoni, che il progetto di legge non mira a ferire l'autonomia comunale, nè scema la giusta libertà dei comuni, io non rientrerò

nella discussione generale, lusingandomi che le ragioni dette ieri in difesa del progetto, ed in ispecie dell'art. 6, siano sufficienti per chiarire esattamente questa questione e per avere il consenso degli onorevoli senatori, come ebbi quello della maggioranza dell'Ufficio.

Però devo non lasciare senza risposta una affermazione testè pronunciata dall'onor. Cantoni, cioè che la proposta concordata lascia, come solo motivo di licenziamento, la ragione didattica; cioè che secondo la sua permanente preoccupazione costituisce un'offesa maggiore della libertà comunale.

Qui c'è un malinteso evidentissimo, perchè l'art. 7 prima di tutti gli altri casi, nei quali il comune, anche prima dell'esperimento di prova, può deliberare il licenziamento del maestro.

Ella deve riconoscere, onor. Cantoni, che quando si tratta di convalidare la prova, è appunto il criterio didattico, quello che deve decidere.

Ella dice: preferirei che di prove non si parli. Sarebbe una cosa più favorevole ai maestri; ma in un argomento così delicato fare dei passi misurati non è inutile.

Vengo ora alla proposta dell'onor. Di Camporeale, la quale evidentemente si allontana anche più dal concetto dell'onorevole senatore Cantoni, perchè mette fuori completamente il comune da ogni qualsiasi ingerenza nelle deliberazioni per la conferma dei maestri; ciò che davvero costituirebbe un'offesa grandissima dell'autonomia municipale. Ma questo non è tutto.

Qui non si tratta solamente di garantire il maestro, si deve garantire contemporaneamente anche l'interesse della scuola. La prova serve appunto per conoscere se l'insegnante ha tutti i requisiti richiesti per l'ufficio suo.

Può avvenire che il comune per una ragione niente affatto didattica, ma di favoritismo o di partito, voglia mantenere in ufficio anche il maestro cattivo, e non è raro il caso. Può anche avvenire che l'autorità scolastica non si occupi abbastanza di siffatte questioni: nelle grandi città e nelle provincie dove sono molti maestri, il provveditore può non essere bene informato e non pronunciarsi.

Bisogna lasciare che tutti gli interessi abbiano modo di far valere le loro ragioni: sopra

questo sistema di tendenza e di opinioni si pronuncerà un potere più alto, che è il Ministero, nei modi stabiliti dall'art. 19 di questa legge.

Perchè dovrebbesi sottrarre l'azione del Municipio, il quale poi, in fin dei conti, è quello che mantiene le scuole?

Dunque intervenga la deliberazione del comune; intervenga però condizionatamente al criterio didattico; il parere conforme sia del provveditore agli studi, anzichè del Consiglio scolastico, che in materia didattica suole deferire al provveditore.

Ma se il comune, nonostante il parere contrario del provveditore non volesse far l'atto di licenziamento?

È questo il caso dubbio che sottoposi all'esame dell'Ufficio. Si può anche supporre che il provveditore pronunzi un giudizio ingiusto o tralasci affatto di pronunciare. Quale sarà allora la condizione del maestro?

Occorre evitare tali inconvenienti,

Quando il parere del comune coincide con quello contrario del provveditore il licenziamento avviene.

Quando il parere del provveditore è contrario al maestro ed il comune non lo notifica, perchè ha interesse di mantenere in ufficio il maestro, subentra allora il Consiglio provinciale scolastico per fare l'atto di licenziamento.

Contro questa decisione, vi è appello al Ministero, non solo da parte dei maestri e dei comuni, ma si dovrebbe aggiungere anche da parte dei provveditori, il cui giudizio ha tanto peso in siffatte questioni.

Ecco lo spirito della proposta che io ho fatto e con la quale, senza allontanarmi dal concetto fondamentale dell'art. 6 approvato dalla Camera, ho cercato di corrispondere ai desideri espressi dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, cioè che in questa materia la sola ragione per la quale si può licenziare il maestro dev'essere una ragione di carattere didattico.

Quindi l'autorità più competente a pronunciarsi su questi motivi è il provveditore agli studi, traendo naturalmente profitto dalle relazioni degli ispettori e dagli atti del suo ufficio.

Così è venuto a mancare quel doppio grado di giurisdizione, che era nel primo testo del progetto; ed è perciò tanto più opportuno e

giusto dare anche al provveditore il diritto di ricorrere al Ministero.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Il ministro nelle ultime parole ha detto « nel caso in cui il comune creda che il maestro debba essere licenziato e il provveditore dica di no deve prevalere il parere del provveditore ». Ora se questo è, io dico che non è dignitoso per i comuni di stare alla dipendenza di un impiegato qualunque che si chiama il provveditore agli studi. Date allora tutta l'autorità e la responsabilità al provveditore agli studi e levate di mezzo il comune. Ad ogni modo, giacchè non è accettato, ritiro l'emendamento e voterò contro la legge.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli emendamenti dei senatori Di Camporeale e Del Giudice, rimane l'articolo presentato, d'accordo colla maggioranza dell'Ufficio centrale, dal ministro. Lo rileggo:

Art. 6.

L'Insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a concorso, è nominato per un triennio di prova. Compiuto il triennio, la nomina acquista carattere di stabilità salvo che il maestro sia stato prima della scadenza del triennio licenziato dal Comune per ragioni didattiche e in seguito a parere conforme del R. Provveditore degli studi. La deliberazione del licenziamento deve contenere a pena di nullità il parere motivato del Provveditore e deve essere notificata giudizialmente all'insegnante e comunicata insieme all'avvenuta notifica al Consiglio provinciale scolastico, il quale, nel caso che sia stata omessa da parte del comune, la notifica al maestro, si sostituisce ad esso per la notifica stessa entro quindici giorni.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passiamo all'articolo 7 che ieri rimase sospeso.

Art. 7.

Fermo il disposto degli articoli 334, 335, 337 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, il Consiglio comunale può sempre, in qualunque tempo,

licenziare con deliberazione motivata il maestro per una delle cause seguenti:

a) per negligenza abituale nell'adempimento dei propri doveri o persistente insubordinazione verso le autorità da cui dipende;

b) per inettitudine didattica o per infermità che lo renda inabile a continuare il servizio od a riassumerlo;

c) per fatti notori, per i quali sia gravemente compromessa la sua riputazione di educatore o di cittadino;

d) per essere incorso negli'ultimi cinque anni tre volte nella pena della censura e due in quella della sospensione;

e) per avere fatto tra gli alunni propaganda di principî contrari all'ordine morale e civile ed alla costituzione dello Stato.

La deliberazione motivata del licenziamento sarà presa, in ogni caso, dopo udite le difese del maestro e non sarà esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

La stessa facoltà del licenziamento è data al Consiglio provinciale scolastico, sentito il parere del Consiglio comunale.

Il Consiglio provinciale scolastico, prima di deliberare il licenziamento di un maestro, lo inviterà ad esporre per iscritto le proprie ragioni e sentirà il parere dell'Ispettore scolastico.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ho domandato la parola per un semplice schiarimento.

L'onor. ministro sa più di me, e più di me lo sanno parecchi senatori che furono o sono sindaci, che alcuni Consigli scolastici la difesa vollero scritta. Sorsero questioni per sapere se il maestro potesse oralmente essere inteso e introdurre un difensore.

Io non comprendo perchè non si voglia dare ad un povero infelice, che si può sentire calunniato, il diritto di essere interrogato anche sopra fatti delicatissimi della vita, perchè non si debba ammettere con la difesa orale l'ausilio di un difensore.

PRESIDENTE. L'articolo non la esclude.

PIERANTONI. Sta benissimo, e sono lieto di avere provocato da un vecchio sindaco come lei, e da lei, presidente del Senato, una simile dichiarazione, della quale i maestri faranno tesoro.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. Richiamo l'attenzione del Senato sopra il comma *e* di questo articolo 7 il quale porta un inciso che non era compreso nell'articolo approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo approvato dalla Camera, al comma *E* dice: « per avere fatto tra gli alunni propaganda di principi contrari alla costituzione dello Stato ».

Il progetto della Commissione dice: « per avere fatto tra gli alunni propaganda di principi contrari all'ordine morale e civile, ed alla costituzione dello Stato ». Ora su questa aggiunta si fecero osservazioni nella discussione generale dal senatore Vischi e da me, notando che la dizione non era così precisa da non dar luogo a gravi inconvenienti.

Questa dicitura « ordine morale e civile dello Stato » è così larga, così elastica, e si presta così alle più disparate interpretazioni, a seconda della prevalenza di un partito o dell'altro in un comune, che io credo pericoloso lo stabilirla, e credo che farebbe regredire, invece di progredire, la nostra legislazione al riguardo, perocchè nelle leggi precedenti nulla vi era a questo proposito. Quando si dice: « propaganda di principi contrari alla costituzione dello Stato »; è molto comprensivo e molto chiaro, ma quando parlate di ordine civile e morale, badate che è facile cadere nell'equivoco e si farebbe atto illiberale coll'introdurre questa aggiunta, la quale non salverebbe niente, e darebbe luogo invece a possibili tirannie ed ingiustizie. Io richiamo quindi l'attenzione dei colleghi su questo e dico loro: avuto riguardo alla discussione che già ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento su questo articolo che fu fra i più lungamente discussi, credo che francamente sarebbe miglior partito mantenere la dicitura quale è venuta dalla Camera.

Nessun fatto nuovo del resto giustifica la modifica proposta. Sono tanti anni che è in vigore la legge Casati, e tutto è proceduto regolarmente sotto il suo impero, ed io mi domando se sia proprio oggi il caso di prendere una misura più restrittiva. Il regolamento potrà definire qualche cosa di meglio a questo riguardo, e quando si enumereranno le cause le quali possono dar luogo alla censura del maestro, il regolamento potrà specificare ciò

che parrà opportuno in questo genere, ma questa dicitura larga, vaga, è una dicitura la quale è compromettente, e segna, lo ripeterò sempre, un regresso di fronte alla legislazione esistente. Per questo prego i colleghi a non modificare il comma approvato dall'altro ramo del Parlamento.

CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANTONI. Non comprendo il perchè il collega Maragliano si ostini a sostenere che non esiste un provvedimento analogo nella legislazione presente. Esiste invece un provvedimento identico.

Egli fa una grande distinzione fra leggi e regolamenti. C'è infatti una grande distinzione per il modo come l'uno e l'altro sono fatti e promulgati, ma una volta che il regolamento è promulgato ha valore, come ha valore la legge.

Ora, notino i colleghi, che l'art. 108 da cui è tolta la nostra lettera *E* della legge Casati è applicato tuttora ed è sempre stato applicato dal 1859 fino ad oggi. Io domando se si può citare un caso nel quale i professori siano stati, almeno da molti anni, oggetto di persecuzioni per idee da essi manifestate.

Io credo che nei procedimenti disciplinari il Governo italiano si è mostrato il più liberale. Noi abbiamo escluso dalla lettera *E* la religione, benchè quasi tutti i regolamenti scolastici stranieri se ne occupino seriamente e vi diano una grande importanza.

Per esempio, nel Belgio, è rigorosamente vietato a tutti i maestri elementari di offendere in qualsiasi modo la coscienza religiosa dei loro alunni; ed io la credo una disposizione giustissima, equa e liberale.

Quando si parla di ordine civile e morale si sa che cosa s'intenda in Italia e non credo che ci sia in questo nessun pericolo. Se si credesse altrimenti bisognerebbe invitare con un ordine del giorno il ministro della pubblica istruzione a presentare una legge che revocasse l'art. 108 il quale è applicato a tutti gli insegnanti di università e di scuole secondarie. Io credo quindi, considerando i precedenti, che si debba approvare quest'articolo, il quale è tanto più importante che venga approvato dopo l'approvazione dell'art. 6 della legge attuale.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. Dirò brevissime parole.

Faccio osservare all'onorevole collega Cantoni che la disposizione da lui accennata è inclusa in un regolamento ed i regolamenti hanno un significato diverso dalla legge, perchè possono essere mutati dai ministri, mentre le leggi a mutarsi hanno bisogno di una procedura più lunga. Faccio quindi osservare che nel 1859 la legge Casati mentre metteva quell'articolo per i professori di Università, non ha creduto necessario di metterlo per i maestri, e probabilmente non lo ha messo perchè ai professori della Università è il Consiglio superiore di pubblica istruzione che deve applicarlo ed ai maestri sarebbero i Consigli comunali!

Ed ora proprio è nel 1903 che noi vorremo metterlo? Allora io preferisco che sia detto quello che ora è detto nella legge Casati, perchè l'art. 106 di questa legge è più dettagliato, più esplicito, più casistico, e non comprensivo come questo. Non è questo certo che io voglio, ma vi comprenderei ancora se restaste almeno all'art. 106 della legge Casati che specifica meglio le cose. Voi invece andate più in là: volete mettere una disposizione la quale segna un regresso e non è punto liberale. Comprendo che l'onor. Cantoni ed io partiamo da un diverso punto di vista. L'onor. Cantoni teme di vedere i maestri troppo indipendenti dall'autorità comunale, ed ha troppo paura di ciò che può emanciparli dai suoi soprusi. Tanto è vero che egli dice: dobbiamo esser duri nella disciplina dopo che abbiamo dato loro la stabilità coll'art. 2. Ma la stabilità è un conto e ciò che riguarda le penalità è cosa tutto affatto diversa, e voi avete mille mezzi per poter punire il maestro che in qualunque modo manchi al proprio dovere. Di fatti l'art. 106 della legge Casati (è bene che io lo rilegga affinché c'intendiamo meglio), dice: « Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione di un membro del corpo accademico sono: l'aver per atti contrari all'onore, incorso nella perdita della pubblica considerazione ». (Tutto ciò è già compreso nel comma C che dice: « per fatti notori che lo abbiano fatto cadere nella pubblica disistima »). Oppure perchè egli con l'insegnamento e con scritti abbia impugnata la verità sulla quale riposa l'ordine religioso, morale o abbia tentato di scalzare i principi o le

guarentigie che sono poste a fondamento della costituzione civile dello Stato ».

Ora, quando voi dite per aver fatta agli alunni propaganda di principi contrari alla costituzione dello Stato, avete detto tutto il necessario che è nell'art. 106 e avete stralciato il di più.

Io non prenderò più la parola; faccio solo osservare un'ultima volta agli onor. colleghi, che, votando la misura proposta dall'Ufficio centrale, voterebbero una misura meno liberale di quella che esiste nelle leggi precedenti.

PRESIDENTE. Il senatore Maragliano vorrebbe che fossero soppresse le parole: « di principi contrari all'ordine morale e civile ».

MARAGLIANO. Io domando che sia mantenuta la dicitura dell'articolo quale venne dalla Camera elettiva.

PRESIDENTE. Così vien fatto, se si toglie quella parte dell'articolo che a lei non piace.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io non posso non esprimere il mio pensiero sopra una disposizione così interessante, che formò oggetto di larga discussione nell'altro ramo del Parlamento. Potrei riassumere il pensiero mio nella preghiera di votare il testo approvato dalla Camera, perchè a me pare che esso risolva questioni fondamentali in questa materia.

Ma l'Ufficio centrale ha voluto fare qualche innovazione.

(*Una voce*). La maggioranza legale.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Non ho compreso davvero che cosa voglia dire la maggioranza legale; io non ho trovato che dissenso tra il presidente e gli altri membri dell'Ufficio centrale.

Comprenderei la prima modificazione relativa ai casi d'insubordinazione.

L'onorevole Maragliano si è limitato a parlare della lettera *e*. Io credo di dovere esprimere il mio pensiero su tutto l'articolo, poichè l'Ufficio centrale non è concorde nella formola proposta.

L'ipotesi della insubordinazione non è esclusa dal testo ministeriale approvato dalla Camera, perchè quando si parla di punizioni, le quali, per tre volte ripetute, potrebbero dare occasione al licenziamento, è evidente che si accenna ai casi in cui il maestro si regola male verso le autorità municipali.

Se si vuole lasciare la parola « insubordinazione », bisogna determinarla, aggiungendo per esempio: « nei casi da stabilirsi per regolamento ». Ha detto benissimo il senatore Cantoni, che la legge Casati parla di insubordinazione anche nei rapporti con i professori universitari; ma il principio è rimasto senza effetto, perchè privo di specificazione.

In quali casi si verifica veramente l'insubordinazione?

Io ho provveduto nel compilare il nuovo regolamento universitario; ma parlare in genere di insubordinazione e non determinarla in nessuna maniera, è un fare una disposizione pericolosa, destinata a rimanere lettera morta.

Quanto al resto, non posso fare a meno di osservare, come anche la lettera B abbia subito una modificazione pericolosa, perchè la Camera dei deputati, dopo una lunga discussione, ammise soltanto l'inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità. Invece qui si parla di licenziamento per inettitudine didattica, o per infermità: due cose diverse.

Se l'attitudine didattica è provata non solo dal concorso ma anche dall'esperimento triennale, ed è riconosciuta dalle autorità scolastiche, perchè fare l'ipotesi di una inettitudine didattica senza una causa morbosa sopravvenuta?

Colla parola *infermità* naturalmente s'intende parlare anche di quei vizi, ad esempio l'alcolismo, i quali possono perturbare la serenità di mente e la capacità didattica del maestro. Io non potrei dunque neppure accettare questa modificazione, non rispondente al concetto che mosse il Governo a fare la sua proposta e la Camera ad accoglierla.

Circa l'ultima parte dell'articolo, della quale si è occupato il senatore Maragliano, debbo dire francamente che non mi pare giusto lasciare il testo, così come lo propone l'Ufficio centrale.

Vero è che l'art. 106 della legge Casati impone ai professori il rispetto dell'ordine religioso e morale, ma quale ministro, quale Facoltà, quale rettore hanno mai domandato al Consiglio superiore provvedimenti disciplinari a carico di professori secondari o universitari colpevoli di un'azione contraria ai principi dell'ordine religioso o morale?

Non è questione di liberalismo, come pare all'onor. Cantoni, ma piuttosto impossibilità di azione; quando si stabilisce un criterio così vago e indeterminato, è difficile assai applicarlo ai casi particolari.

Comunque, l'art. 106 parla di ordine morale e religioso, ma qual'è l'ordine civile? Quale propaganda contro l'ordine civile può farsi, che non sia contro la costituzione dello Stato, di cui parla l'articolo stesso?

Potrebbe questa innovazione generare dubbi e pretesti, per una persecuzione di idee, che sarebbe contraria a tutti i principi di politica scolastica finora seguiti da tutti i partiti.

PRESIDENTE. Mi pare che il ministro convenga di ritornare alla dizione approvata dall'altra Camera, per quanto riguarda le lettere a e b, più egli accetterebbe la lettera e dell'art. 7 togliendo le parole « e civile »...

CANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI. Io credo che i miei colleghi non avranno difficoltà ad accettare la soppressione della parola « civile », che qui si può riguardare come superflua, per l'espressione che segue, ma insisto che non si ometta ciò che riguarda l'ordine morale.

Il Senato deve avvertire che dopo votato l'art. 6 bisogna essere più rigidi nell'art. 7. Il ministro infatti quale ragione ha arrecato specialmente per fare votare, e si è votato stentatamente, l'art. 6? Egli ha detto che, tolte le ragioni didattiche, a tutti gli altri casi provvede l'art. 7. Ma guai se si volesse ridurre al nulla anche questo. Sono d'accordo col ministro nel lasciare piena libertà d'idee e di opinioni al maestro, perchè un maestro servile non sarebbe certo capace di educare il carattere dei fanciulli. Ma bisogna che il maestro abbia idee colle quali sia possibile un'educazione; se questo non è, non lo potete lasciare al posto di maestro; altrimenti a che parlare sempre di educazione nazionale? Io ho fiducia nel liberalismo del Governo italiano, e per questo, ammettendo la soppressione della parola « civile » insisterei perchè si lasciasse la parola « morale ». Avverto poi che ieri l'onorevole ministro insisteva su questa idea; credo anche io, egli diceva giustamente, che il maestro, pure essendo libero nelle sue opinioni,

non debba farsi agitatore o capo di partiti nei comuni; perchè diventa rovinosa l'opera sua e non potrebbe più fare l'educatore. Ora io ho invitato il ministro a fare una proposta per sancire questa idea. Invece egli è venuto a proporre di tornare alla dicitura del progetto della Camera dei deputati. Io pregherei l'onorevole ministro di concedere che restino fermi gli emendamenti da noi proposti, omettendo pure la parola « civile ». Quanto alla difficoltà che ha esposta rispetto alla parola « insubordinazione », essa è tolta dall'art. 108 della legge Casati. Io proponevo per maggiore brevità di applicare senz'altro quell'articolo anche ai maestri, com'è applicato ad essi nel vigente regolamento. Non lo si è fatto per quella parola « religioso » che spaventa alcuni; me non spaventa, perchè credo che anche questa parola s'interpreterebbe con quella larghezza e liberalità con cui si è sempre interpretata verso i professori delle scuole secondarie e delle università.

Quanto al punto essenziale della lettera b), che dice: « per inettitudine didattica o per infermità che lo renda inabile », questo è tolto dalla legge vigente, testo unico, il quale dice: « fermo il disposto degli articoli 334, 335, ecc. della legge Casati, il maestro può essere licenziato in qualunque tempo: 1° per inettitudine pedagogica; 2° per infermità che lo renda inabile a continuare il servizio od a riassumerlo ».

Ora, notate, il testo unico contiene quella disposizione, sebbene prescriva ai maestri non uno solo ma due periodi di prova, uno di un biennio al minimo, dopo i 22 anni di età, e un altro pure minimo di sei anni, in tutto otto anni al minimo. E la legge è firmata dal Coppino, della cui affezione per i maestri nessuno può dubitare. Raccomando infine al Senato di non pensare solo ai maestri ma anche alle scuole.

PRESIDENTE. Io credo che per maggior chiarezza convenga discutere lettera per lettera, questo articolo.

Dunque cominciamo dalla lettera a).

Il testo votato dall'altra Camera diceva: « Per negligenza abituale nell'adempimento dei propri doveri ». L'Ufficio centrale aggiunge: « o persistente insubordinazione verso le autorità da cui dipende ».

Il ministro ha detto le ragioni per cui crede convenga tornare al testo approvato dalla Camera dei deputati.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ho sempre desiderato che si facciano minori emendamenti possibili, perchè vi sono questioni che non possono essere decise con una sola parola, che hanno bisogno di uomini sapienti, tolleranti, umani. Per esempio, se noi volessimo discutere che cosa sia l'ordine religioso, che cosa l'ordine civile, non ci troveremmo d'accordo...

PRESIDENTE. Siamo sulla lettera a.

PIERANTONI... Sono di opinione che si torni assolutamente alla legge come venne dall'altra Camera, perchè in tutta la legislazione si fece tale un abuso di regolamenti che hanno tolto diritti consacrati nelle leggi, che anche a ritornare all'antico a me piace. E persuadiamoci che quando nella Costituzione, nello Statuto, l'articolo 69 dice che dopo tre anni i giudici, meno quelli di mandamento che sono oggi i pretori, diventano inamovibili, non si debbano tenere nella incertezza dell'ufficio più lungo tempo, maestri elementari. La insubordinazione si dice non definitiva, ma io credo che convenga definirla per non pretendere di più di quello che si deve dal maestro.

Prego poi i miei colleghi ed il presidente di permettermi altre parole quando saremo giunti al comma e dove si parla dell'ordine civile.

PRESIDENTE. La discussione deve essere contenuta sul comma a e su questo ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

TODARO, relatore. Il relatore crede che l'inciso segnato con la lettera a) debba rimanere come è stato votato dalla Camera dei deputati senza altra aggiunta.

Il concetto della « persistente insubordinazione » è compreso nella lettera d) di questo stesso articolo, ove si dice che il maestro potrà essere punito, quando sarà incorso per tre volte nella pena della censura e due in quella della sospensione. Dato l'inciso d), è inutile aggiungere nell'inciso a) la persistente insubordinazione. Questa aggiunta potrebbe anche essere dannosa; poichè detta in modo così assoluto, parrebbe che si potesse su due piedi, senz'altro, licenziare il maestro da un sindaco

no umano, il quale si crederebbe in diritto di licenziare il maestro, sol perchè passandogli dinanzi si sia dimenticato di cavarsi il berretto, vale a dire, sia incorso in una di quelle mancanze per le quali gli si può infliggere la censura o la sospensione.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso l'una e l'altra campana, ora si tratta di votare se debba essere introdotta nella lettera e) l'aggiunta proposta dalla maggioranza dell'Ufficio centrale consistente nelle parole « o persistente insubordinazione verso le autorità da cui dipendo ».

Pongo ai voti questa aggiunta, combattuta dal senatore Todaro, dal ministro e da altri oratori.

Chi crede di approvare questa aggiunta proposta dall'Ufficio centrale è pregato di alzarsi. (Non è approvata).

Pongo ai voti la lettera a) quale fu approvata dall'altra Camera.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Veniamo ora alla lettera b) della quale vi sono due edizioni, una ministeriale ed una dell'Ufficio centrale.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Tengo a dichiarare che la formula proposta dall'Ufficio centrale non mi pare accettabile, perchè in contraddizione, se non m'inganno, col testo dell'art. 6.

Come si può supporre l'inettitudine didattica dopo l'esperimento, che ha provato l'attitudine? Bisogna dire « per sopravvenuta inettitudine didattica o per qualsiasi altra causa che renda inabili a continuare il servizio o riassumerlo. »

TODARO *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO, *relatore*. Ho domandato la parola per dichiarare che l'Ufficio centrale questa volta è tutto d'accordo nel rinunciare alla sua modificazione, lasciando il comma com'è nel disegno ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la lettera b) quale fu votata dall'altra Camera.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Viene ora il comma c. Leggo la formula quale è proposta dall'Ufficio centrale:

« c) per fatti notori, per i quali sia gravemente compromessa la sua reputazione di educatore e di cittadino ».

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Qui non c'è che l'aggiunta della parola « cittadino », il che vuol dire, se non mi sbaglio, che l'Ufficio centrale intende mettere tra i motivi di licenziamento anche quelli che si riferiscono alla condotta del maestro fuori della scuola.

La formola è troppo larga e pericolosa; bisognerebbe dire in quali casi il maestro, come cittadino, può venir meno ai suoi doveri.

CANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI. Faccio osservare al signor ministro che questo non è che la ripetizione di un articolo della legge Casati che è qui confermato, perchè è richiamato, e si può anche sopprimere. Si dice fermo il disposto degli art. 334 e 335 della legge Casati. Ora l'articolo 334 della legge Casati dice così: « Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione ai doveri loro imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione e la loro moralità potranno, secondo la gravità dei casi, ecc. »

Si comprende la disposizione della legge Casati, ma una distinzione tra i fatti che possono far cadere in disistima il maestro come educatore e come cittadino, nella legge Casati non esiste.

Se vogliamo punire il maestro per la sua condotta di cittadino, specifichiamo i casi nei quali ciò sia giusto; e allora occorre entrare in altre indagini.

L'ho già detto ieri: credo che il maestro il quale si permette di fare l'agitatore elettorale, come educatore non si regola bene; è liberissimo di pensare e votare come vuole, ma il partigiano militante non lo deve fare. La sua qualità di educatore non si può scindere da quella di cittadino. Perciò non posso accettare la formola come la pone l'Ufficio centrale.

TODARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO, *relatore*. Io sono del parere dell'onorevole ministro, che bisogna cioè accettare la dizione che ci è stata mandata dalla Camera dei deputati. Se invece in quest'articolo si insinuasse la modificazione proposta, si renderebbe inutile l'art. 6 com'è stato votato; poichè là si è detto che l'educatore deve essere giudicato dalle persone competenti, mentre qui si darebbe in mano del signor sindaco il mezzo di frustrare lo scopo dell'art. 6. Bisogna quindi rimanere al testo della Camera.

PRESIDENTE. Ella dunque vorrebbe che si ritornasse all'antico testo. Allora non facendosi altre osservazioni metto a partito il comma c nel testo votato dall'altra Camera. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo alla lettera d.

d) per essere incorso negli ultimi cinque anni tre volte nella pena della censura e due in quella della sospensione.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvata).

Veniamo all'ultima lettera. Interrogo l'Ufficio centrale se consente nell'opinione di togliere le parole *e civile*. In questo caso il senatore Maragliano ha osservazioni da fare?

MARAGLIANO. In realtà tenevo all'articolo come era venuto dalla Camera, senza nessuna aggiunta.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Sarò brevissimo. Credo che a noi convenga di mantenere il testo qual'è, perchè se vogliamo aprire una discussione intorno all'ordine morale e civile dovremo discutere sistemi filosofici. Fermiamoci all'analisi delle parole. Benchè nella lingua politica « Costituzione e Statuto » dicano la stessa cosa, pure qui è detto: « principi contrari alla costituzione dello Stato » per affermare una grande determinazione di limiti nell'ufficio dell'insegnante. Facciamo attenzione anche a questo, che chi conosce le scuole elementari sa che hanno programmi determinati. Dunque la colpa sarà di quel maestro che nella sua scuola, salvo il diritto che ha di scrivere e di stampare, si permetterà, nell'animo dei giovani, di far propaganda di principi contrari alla costituzione dello Stato, contro i suoi doveri. Nella costituzione

dello Stato sono i diritti naturali e civili, la proprietà, la famiglia, i diritti politici e gli ordinamenti fondamentali dei poteri dello Stato. Queste istituzioni sono da rispettare. Chi sarà quel pazzo di maestro che si porrà a fare questa propaganda rivoluzionaria nella scuola? Come e quando è sorta questa paura? È sorta perchè un partito contrario alla patria, alla Costituzione, allo Stato moderno, ci accusa di non avere applicata la famosa disposizione della legge Casati, cioè l'articolo che vuole rispettato l'ordine religioso.

Ricordate, o signori, che quella legge del 13 novembre 1859 venne in tempo in cui non si provvedeva ancora alla unità della patria ed alla occupazione e liberazione di Roma. (*Segni di denegazione*).

A ciò non si pensava dal legislatore che fece quella legge. La storia dimostra che la legge Casati era coordinata al sistema della religione di Stato, per il quale i vescovi davano il giuramento di fedeltà ed eran chiamati ufficiali della morale pubblica. La legge delle guarentigie (*rumori*) dichiarò che la critica e la libertà di pensiero e la discussione religiosa sono garantite.

Per la regola costituzionale che una legge posteriore corregge l'antecedente, per la grande evoluzione del pensiero civile e nazionale si deve riconoscere che nelle parole della lettera E vi ha quanto serve a garantire che l'educatore non si convertirà in un facinoroso, in un agitatore e non vorrà sorpassare i limiti del suo dovere non insegnando secondo i programmi e contro l'ordine politico da rispettarsi da tutti, specialmente dagli educatori giovani.

PRESIDENTE. La legge del 1859 mi pare sia uscita quando eravamo in piena libertà. Si può toccare e ritoccare, ma non si deve dire che essa risale ad un'epoca nella quale la libertà non sia stata rispettata e difesa largamente. (*Bene*).

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Ho chiesto la parola quando l'onorevole Pierantoni ha detto che nel 1859, allorchè si promulgava la legge Casati, all'unità d'Italia non si pensava. Si vede che egli è troppo giovane. Io invece affermo che il principio, il sentimento che ci diede la forza di fare l'Italia fu appunto il pensiero e il sentimento nazionale

che animava tutti gli uomini che ispirarono la politica a cui era preparato il forte Piemonte nel 1859. Senza il grande proposito di quel tempo, di fare l'unità della patria, non avremmo potuto conseguire neppure la libertà e l'indipendenza. (*Benissimo*).

PIERANTONI. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Non mi attendevo una freccia così calda dal mio amico l'onor. Finali. Riduciamo le cose alle vere proporzioni. Io ho detto che la legge Casati fu fatta per il Piemonte, e per pieni poteri fu applicata alla Lombardia.

Voci: No, no.

PIERANTONI. Chi dice no? E con modificazioni i Governi provvisori l'applicarono alle altre regioni unificate (*mormorio*). Abbiamo la bontà di ascoltarci. Mi fa piacere che mi abbiano dato del giovane; ho 63 anni e voi sarete i vecchi. La questione vera è questa, che non ancora si era mutato il sistema delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa. Questa è una verità consacrata nella storia del paese.

PRESIDENTE. Essendo stato l'onor. Pierantoni chiamato molto giovane, dovrebbe essere contento. (*Si ride*).

Ritorniamo dunque alla lettera e. Il ministro è d'accordo nel cancellare le parole *civile* dalla lettera e dell'art. 7; quindi questa lettera e sarebbe così concepita:

« e) Per aver fatto tra gli alunni propaganda di principi contrari all'ordine morale ed alla costituzione dello Stato ».

Pongo ai voti questa lettera e così emendata. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvata).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 7.

Lo rileggo:

Art. 7.

Fermo il disposto degli articoli 334, 335, 337, della legge 13 novembre 1859, n. 3725, il Consiglio comunale può sempre, in qualunque tempo, licenziare con deliberazione motivata il maestro per una delle cause seguenti:

a) per negligenza abituale nell'adempimento dei propri doveri;

b) per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;

c) per fatti notori che lo abbiano fatto cadere nella pubblica disistima;

d) per essere incorso, negli ultimi cinque anni, tre volte nella pena della censura e due in quella della sospensione;

e) per avere fatto tra gli alunni propaganda di principi contrari all'ordine morale ed alla costituzione dello Stato.

La deliberazione motivata del licenziamento sarà presa, in ogni caso, dopo udite le difese del maestro e non sarà esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

La stessa facoltà del licenziamento è data al Consiglio provinciale scolastico, sentito il parere del Consiglio comunale.

Il Consiglio provinciale scolastico, prima di deliberare il licenziamento di un maestro, lo inviterà ad esporre per iscritto le proprie ragioni e sentirà il parere dell'Ispettorato scolastico.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato)

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

CARCANO. *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge oggi approvato dalla Camera dei deputati che reca:

« Approvazione della Convenzione internazionale di Bruxelles sul regime fiscale degli zuccheri ».

Prego il Senato di voler consentire che questo progetto sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Dò atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso immediatamente alla Commissione dei trattati internazionali, con preghiera che voglia riferire entro domani anche verbalmente; perchè si tratta di un disegno di legge che deve essere approvato entro gennaio.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Ripresa della discussione
del progetto di legge N. 137-A.

PRESIDENTE. Ora proseguiamo nella discussione degli articoli del progetto di legge che stiamo esaminando da alcuni giorni.

Art. 7 bis.

Coloro che furono licenziati per le cause di cui alla lettera *b* dell'articolo precedente saranno riammessi ai concorsi quando quelle cause venissero a cessare; quelli invece licenziati per altre cause potranno, secondo la gravità del caso, essere nello stesso giudizio di licenziamento dichiarati esclusi dai concorsi per sempre, ovvero solo per un tempo determinato.

(Approvato).

Art. 8.

Il Consiglio provinciale scolastico, col consenso dei Comuni interessati e dell'insegnante, potrà trasferire questo da uno ad altro Comune della Provincia.

L'insegnante trasferito non perderà i diritti acquisiti neppure se si trova nel triennio di prova.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Vorrei fare un'aggiunta; cioè dopo il primo comma inserire: « L'insegnante, in seguito a sua domanda e col consenso dei comuni interessati e coll'approvazione dei rispettivi Consigli provinciali scolastici, può essere anche trasferito da uno ad altro comune di diversa provincia ».

Io, con questa proposta, ho desiderato accostarmi all'ordine di idee dell'onor. Cantoni e dell'Ufficio centrale, i quali si lamentano che ai comuni manchi la podestà di punire i maestri coi trasferimenti. La legge stabilisce questa possibilità tra comuni di una stessa provincia; ma se fosse possibile, coll'intesa dei comuni o sull'istanza degli interessati, un trasferimento anche fuori di provincia, perchè impedirlo? Quindi credo che si possa fare utilmente l'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Il ministro ha presentato un'aggiunta concepita così:

« L'insegnante in seguito a sua domanda e col consenso dei comuni interessati e colla approvazione dei rispettivi Consigli provinciali scolastici può essere trasferito anche da uno ad un altro comune di diversa provincia ».

Quest'aggiunta va collocata fra il primo e l'ultimo comma dell'articolo.

L'Ufficio centrale accetta questa aggiunta?

TODARO, *relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 8 con l'aggiunta presentata dall'onor. ministro.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

L'aumento del decimo concesso dal Comune al maestro coll'atto di nomina ed i miglioramenti di stipendio ottenuti dal maestro a qualsiasi titolo durante il sessennio, come pure il licenziamento rimasto per qualunque ragione inefficace, non costituiscono ostacolo agli effetti dell'aumento del decimo, il quale deve corrispondersi dal Comune in base allo stipendio minimo assegnato alla scuola nella quale insegna il maestro al momento in cui compie il sessennio d'insegnamento.

Degli aumenti sessennali indicati in questo articolo non godranno quegli insegnanti, che abbiano maggior vantaggio dagli aumenti periodici stabiliti dai regolamenti speciali.

Le maestre che insegnano nelle classi maschili o nelle miste hanno diritto allo stipendio stabilito per i maestri, anche se questo eccedesse il minimo legale.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro di non potere accettare l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale a questo articolo.

In alcuni grandi comuni si è migliorata la condizione dei maestri, concedendo altri aumenti, oltre ai sessennali. I comuni grandi danno speciali vantaggi per attirare migliori insegnanti e per dar loro i mezzi di far fronte alle maggiori necessità della vita nelle città principali.

Negando l'aumento sessennale quando si abbiano speciali vantaggi, si farebbe opera veramente dannosa e inopportuna.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO, *relatore*. Io credo che si può consentire la soppressione chiesta dal ministro col pieno consenso di tutto l'Ufficio centrale; perchè quando fu discusso questo comma se ne capi poco e si disse: È meglio aspettare a decidere dopo la discussione che avrà luogo in Senato, perchè così avremmo potuto avere le spiegazioni dal ministro.

Quindi ora che abbiamo avuto ampie spiegazioni dal ministro, il quale ci fa avvertiti del danno che recherebbe ai maestri questo inciso, credo che anche il senatore Cantoni sarà del parere di dovervi rinunciare.

PRESIDENTE. Allora l'Ufficio accetta la soppressione.

CANTONI. Io no, è la maggioranza dell'Ufficio che cambia idea.

TODARO. Non cambia idea, perchè si è riservato di risolvere la questione in seduta pubblica. Dica piuttosto che le idee dell'Ufficio centrale non corrispondono a quelle del suo presidente.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale proponeva la seguente aggiunta all'articolo 9: « Degli aumenti sessennali indicati in questo articolo non godranno quegli insegnanti, che abbiano maggior vantaggio dagli aumenti periodici stabiliti dai regolamenti speciali ». Il ministro ha dichiarato che non intende accettare quest'aggiunta, e la maggioranza dell'Ufficio centrale consente col ministro. Rimane del precedente avviso il senatore Cantoni...

CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANTONI. Dal momento che la maggioranza dell'Ufficio centrale ritira l'aggiunta, io mi contento di non ripresentarla, ma rimango nella mia opinione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 9 qual è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Gli articoli 10, 11 e 12 sono già stati approvati ieri. Passeremo all'art. 13 di cui ieri fu sospesa l'approvazione. Lo rileggo:

Art. 13.

Alla scadenza di ogni bimestre i Comuni invieranno alla Giunta provinciale amministrativa

i mandati di pagamento dello stipendio mensile debitamente quietanzati dai maestri. Se entro quindici giorni dalla scadenza del pagamento dello stipendio, i Comuni non avranno adempiuto a quest'obbligo, la Giunta provinciale amministrativa, a norma dell'art. 197 della legge comunale e provinciale, emetterà i mandati coattivi i quali saranno esecutivi, non ostante l'opposizione del Comune inadempiente.

È obbligo della Giunta provinciale amministrativa notificare senza indugio al Provveditore, il quale informerà immediatamente il Ministero della istruzione pubblica, i casi di mancato pagamento dello stipendio.

Gli obblighi inerenti all'ufficio di esattore, secondo la legge 26 marzo 1893, n. 159, sono estesi al gestore e a chiunque, sia pure temporaneamente, ne eserciti le funzioni.

L'esattore o esattore-tesoriere o gestore, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

Il senatore Borgatta propone un articolo sostitutivo; esso è il seguente: « Se entro quindici giorni dalla scadenza dello stipendio dei maestri elementari i comuni non avranno rilasciato i relativi mandati di pagamento, la Giunta provinciale amministrativa a norma dell'art. 197 della legge comunale e provinciale, emetterà di ufficio i relativi mandati i quali saranno esecutivi non ostante l'opposizione del comune inadempiente ».

Il senatore Borgatta ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

BORGATTA. Richiamo brevemente l'attenzione del Senato su questo articolo di legge. Con la prima parte di esso vogliono obbligare tutti i comuni, anche quelli che abbiano pagato regolarmente lo stipendio ai maestri, a trasmettere alla prefettura, alla Giunta amministrativa i relativi mandati quietanzati.

Ora io faccio presente al Senato che vi sono molte provincie le quali contano 300, 400 e anche 500 comuni; e calcolando che ad ogni scadenza mensile o bimensile, per ogni comune vi sia il rilascio di cinque o sei mandati, arriverà che questi affluiranno a migliaia alla prefettura, e rimarranno là ammonticchiati e senza nessun esame o controllo, a meno che

non si voglia provvedere un personale apposito per il loro riscontro.

Da una statistica di origine non sospetta, fatta dalla Unione magistrale nazionale, si apprende che i comuni ritardatari o trascurati nel pagamento degli stipendi ai maestri comunali in tutta Italia non sono che 40, sopra 8200 e tanti comuni.

Ora io domando all'Ufficio centrale ed all'onorevole ministro se è giusto imporre questa formalità, improba e farragginosa, a tutti i comuni che pagano puntualmente i maestri, per la negligenza di pochi.

D'altronde se fate spedire alla Giunta amministrativa i mandati dei maestri debitamente quietanzati, che cosa rimarrà agli esattori per provare il pagamento degli stipendi da essi fatto?

Io quindi prego l'Ufficio centrale ed il signor ministro a voler rinunziare alla prima parte di questo art. 13, e se la legge del '03 non basta, si introduca pure in questo progetto qualche altra disposizione per renderla più efficace e stabilire, per esempio, che le Giunte amministrative possano sulla domanda dell'insegnante rilasciare senz'altro i mandati d'ufficio e che siano esigibili malgrado l'opposizione del comune inadempiente.

Il secondo comma è una disposizione puramente regolamentare, epperò consiglierei di ometterla.

Quanto al comma successivo in cui si dice: « gli obblighi inerenti all'ufficio di esattore secondo la legge 26 marzo 1803, n. 159, sono estesi al gestore e a chiunque, sia pure temporaneamente, ne eserciti le funzioni ». Comprendo che con questa legge si sia imposto all'esattore l'obbligo di pagare gli stipendi dei maestri anche quando non hanno fondi; questo è un onere che fu inserito nei capitoli normali d'appalto, e gli esattori sanno, quando accedono alle aste delle esattorie, gli obblighi ai quali vanno incontro; ma nell'altro ramo del Parlamento si è creduto di fare gran cosa estendendo tale disposizione anche ai gestori.

Ora tutti sappiamo chi sono costoro. D'ordinario il gestore, o meglio il *sorvegliante*, è un impiegato della prefettura che in casi estremi, in cui l'esattoria non funziona più, per morte o magari per fuga del titolare, è destinato a gestire provvisoriamente la cassa; ma come vo-

lete a questo impiegato mettere l'obbligo di anticipare i fondi se non li ha in cassa? Questo non è pratico.

L'ultimo comma poi è affatto inutile. Vi sono le leggi e regolamenti che regolano i servizi di esattoria e naturalmente gli esattori vi sono sottoposti.

L'articolo sostitutivo, che io ho proposto, è informato a questi concetti e mi pare che possa essere accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro.

NASI, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Io convengo perfettamente nelle osservazioni fatte dall'onor. Borgatta, risultato della sua esperienza in questa materia, che non può essere esaminata con criteri astratti. Ma il rimedio che egli propone non risolve la questione. Se si legge il testo primitivo del progetto ministeriale si vede che gli sforzi persistenti fatti dal Governo e dalla Commissione parlamentare miravano a impedire gli abusi, contro dei quali si rivelò insufficiente la legge del 1893, fatta appositamente per assicurare il pagamento dello stipendio ai maestri. I comuni perseverarono nel loro sistema di non pagare (pochi comuni del resto, bisogna dirlo ad onore della verità) e i rimedi escogitati e stabiliti non raggiunsero lo scopo.

Ora io convengo che tutta la procedura stabilita dall'art. 13 del progetto è una perdita di tempo inutile; quando l'esattoria è in mano ad un gestore, il pagamento spesso riesce impossibile per mancanza di fondi. Se si vuol risolvere il problema bisogna metterlo in altri termini, trovare un rimedio diverso.

E poichè la legge deve ritornare alla Camera ho pensato di proporre una nuova formula, dell'articolo, ma mi riservo di presentarla domani quando mi sarò inteso col proponente e coi membri dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Io credo che sia bene rimandare quest'articolo e le proposte del senatore Borgatta e del ministro all'Ufficio centrale perchè le esamini d'accordo coi proponenti. È questione grave e complessa e merita di essere ben ponderata. Non facendosi opposizioni, il seguito della discussione sarà rinviato a domani.

Leggo intanto l'ordine del giorno della seduta di domani;

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-903 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1903

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione internazionale di Bruxelles, 5 marzo 1902, sul regime fiscale degli zuccheri (N. 173 - *urgenza*);

Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e degli insegnanti elementari (137);

Aumento temporaneo di giudici nel tribunale civile e penale di Milano (N. 163 - *urgenza*);

Costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova (N. 157);

Approvazione dell'assegnazione straordinaria di lire 5,800,000, da iscriversi nei bilanci del Ministero della guerra e della marina per

l'esercizio finanziario 1902-903, per le spese della spedizione militare in Cina (N. 164 - *urgenza*);

Maggiori assegnazioni per il richiamo sotto le armi della classe 1878, da iscriversi in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio 1902-903 (N. 165).

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).

Licenziato per la stampa il 5 febbraio 1903 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.